

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZERBI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
VALSECCHI: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto (2504)	631
PRESIDENTE	631, 634, 636, 637
COLLEONI, <i>Relatore</i>	631
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	634, 637
FARALLI	635
VALSECCHI	635, 637

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto. (2504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi, concernente le norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto.

Come i colleghi ricordano, questa proposta di legge fu già portata, senza tuttavia discuterne, all'ordine del giorno della nostra Commissione insieme con un'altra d'iniziativa dei deputati Selvaggi e Foderaro, se non analoga, almeno attinente alla medesima materia. Ho però ritenuto opportuno portare oggi in discussione separata la proposta Valsecchi, per la ragione che su di essa il Ministero dell'industria mi ha fatto sapere di avere una sua opinione definitiva, mentre ha bisogno di chiarire ancora qualche punto relativamente all'altra proposta.

Il relatore onorevole Colleoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLLEONI, *Relatore*. Nella precedente occasione, a cui ha accennato il Presidente, la proposta di legge Valsecchi non venne esaminata, avendo sulla stessa chiesto pregiudizialmente un rinvio il Sottosegretario Buizza. Io non ebbi perciò agio di svolgere la mia relazione.

Ritengo ora, iniziando la mia esposizione, di dover dare qualche notizia di più ampio respiro, per inquadrare bene l'argomento e per stabilire delle premesse prima di entrare nel merito della proposta di legge.

È noto che dalla raffinazione del petrolio grezzo vengono ricavati, tra gli altri, molti prodotti che passano normalmente sotto il nome di gas di petrolio liquefacibili, che le caratteristiche rendono adatti agli impieghi più svariati, sia nel campo degli usi domestici, sia in quello industriale.

Nel petrolio sono stati individuati fino ad oggi circa 200 idrocarburi; siamo nel campo amplissimo della chimica organica ed è quindi facile capire come dalla distillazione del petrolio grezzo si possano ricavare una infinità di prodotti.

I nostri idrocarburi liquefacibili, sia che provengano dal processo di distillazione del grezzo petrolifero, sia che si ottengano dal processo di degasolinaggio, come si fa a Cortemaggiore, hanno come costituenti esclusivi idrocarburi paraffinici saturi della nota formula $C_n H_{2n+2}$, e sono in prevalenza costituiti dal capostipite metano (CH_4), etano ($C_2 H_6$), propano ($C_3 H_8$), butano ($C_4 H_{10}$), ottano ($C_8 H_{18}$). Un gas umido può dare come contenuto, a seconda della provenienza, le seguenti composizioni: metano 36,8 per cento, etano 32,8 per cento, propano 21,1 per cento, butano 5,3 per cento, pentano, esano, eptano 3,7 per cento, azoto 1 per cento. Se il gas è asciutto, queste percentuali scendono notevolmente, fino a ridursi per l'etano a 9,4 per cento, per il propano a 3 per cento, per il butano a 1,3 per cento.

I gas suddetti, specialmente il propano e il butano, vengono liquefatti attraverso un procedimento di compressione e posti in recipienti studiati per ogni tipo di gas. L'impiego delle miscele che vengono fatte, si può calcolare intorno al 60 per cento di butano e al 40 per cento di propano. Ma possono essere anche invertite le proporzioni dei due gas. Comunque ogni produttore offre un gas liquefatto con proprie e specifiche caratteristiche fisico-chimiche.

Il gas liquefatto viene posto in bombole di lamiera d'acciaio, normalmente saldate longitudinalmente. Vorrei richiamare il parallelo con quella legge che prevede bombole che debbono resistere ad alte pressioni, bombole senza saldatura e ricavate da tubi ottenuti col processo di laminazione Mannesman.

Le bombole che vengono impiegate per questi gas di petrolio liquefatti hanno normalmente una pressione di esercizio intorno a 10-20 atmosfere, e da un chilogrammo di liquido compresso alla pressione normale atmosferica e alla temperatura di 15 gradi centigradi si ottengono 460 litri di gas, con alto potere calorifico, superiore a quello della benzina. Il contenuto di una bombola è di circa 46 metri cubi di gas.

L'uso dei gas liquefatti cominciò a diffondersi in America dopo la prima guerra mondiale e nel 1930 aveva raggiunto una notevole posizione nell'industria petrolifera americana. In Europa cominciò per prima la Fran-

cia. In Italia si cominciò a considerare i gas liquefacibili di petrolio solo verso il 1938. I rami d'impiego di questi gas di petrolio liquefatti sono i seguenti: usi domestici, motorizzazione, utilizzazione industriale, per l'industria chimica in particolare.

Negli Stati Uniti intorno al 1950 l'impiego di questi gas liquefatti di petrolio era il seguente: 50 per cento usi domestici, con consumo di 5 milioni di tonnellate all'anno e con circa otto milioni di utenti; 30 per cento per usi chimici; 10 per cento come carburante per trazione, 7 per cento come combustibile industriale; 4 per cento per produzione di gas. Dal consumo di circa 10 milioni di tonnellate intorno al 1949-50, alla fine del 1956 esso si era già raddoppiato, raggiungendo circa 20 milioni di tonnellate all'anno.

Negli Stati Uniti l'incremento di consumo dei gas di petrolio liquefatto è fortissimo; dai soli impianti di degasolinaggio è prevista una produzione globale di 8 milioni di tonnellate di gas liquefatto. Questo consumo, nonostante la battuta d'arresto verificatasi dopo il famoso scoppio di Cleveland, che sembrava dovesse fare fermare la produzione di questa particolare industria, è stato nettamente superato negli anni successivi e il processo di espansione ha ripreso con rinnovata intensità.

In Europa il paese che ha realizzato la massima produzione di gas di petrolio liquefatti è la Francia, che consuma circa 3 milioni di tonnellate all'anno, e l'impiego va diffondendosi in campo industriale, come sostitutivo del gas distillato da carbone, sotto forma di propano e di aria propanata, anche con lo scopo di aumentare il potere calorifico del gas per usi domestici ottenuto in impianti di distillazione per città.

La diffusione di questi gas di petrolio liquefatti va affermandosi anche in Germania, in Inghilterra, in Danimarca e non è da trascurare il fatto che nelle stesse zone carbonifere — Renania, Westfalia, Midlands inglese — il loro consumo va prevalendo sugli stessi gas distillati da carbone.

In Italia la sua diffusione nelle zone più povere, soprattutto nel settore domestico, ha dato la possibilità di mettere a disposizione degli utenti un combustibile ottimo a basso prezzo e di facile regolazione. Il consumo italiano, quasi totalmente per usi domestici, è passato da 1500 tonnellate nel 1948 a 15.000 tonnellate nel 1950, a 66.000 tonnellate nel 1952 più 55.000 tonnellate d'importazione, a 180.000 tonnellate di produzione più 70.000 tonnellate importate nel 1954.

Nel campo industriale, tra i gas di petrolio liquefacibili quello che si è maggiormente affermato è il propano, impiegato come combustibile e come sostitutivo dell'acetilene nel taglio dei metalli; infatti oggi la fiamma ossi-propanica è preferita a quella ossi-acetilena.

Anche per la trattazione termica dell'acciaio questi gas, soprattutto il propano, trovano per la loro purezza — tra l'altro assenza assoluta di zolfo — un impiego veramente largo e ottimo.

Nel campo dell'auto-trazione, sempre in America, i gas di petrolio liquefacibili si sono notevolmente affermati, soprattutto nelle città, dato che i residui sono esenti da ossido di carbonio. Sicché nella trazione a circuito chiuso, come può essere quella degli autobus e taxi, in talune città è avvenuta una profonda trasformazione, mettendo i motori di questi automezzi in condizione di funzionare con gas di petrolio liquefacibili.

Nelle utenze domestiche lo sviluppo dei gas di petrolio liquefacibili ha portato di conseguenza la produzione di bombole particolari — come ho accennato in precedenza — in vari tipi, da chilogrammi 1,50 per gas liquefacibile da impiegarsi come illuminazione, a sette, a dieci chilogrammi e anche a 100 chilogrammi per uso di riscaldamento.

Si calcola che le bombole in circolazione oggi in Italia, prodotte dalle varie società, siano circa 10 milioni di unità. Proprio il fortissimo numero di bombole in circolazione obbliga a garantirsi che l'esercizio delle stesse sia effettivamente controllato. In Italia, per la struttura dei nostri centri abitati, specialmente dei piccoli centri, non siamo ancora nella fase di sostituzione degli impianti di distillazione da carbone con impianti centralizzati di distribuzione di gas liquefacibili, mediante serbatoi che portino il gas liquefatto a una certa pressione e lo immettano in una rete che alimenti le varie utenze. Credo anzi che sarà difficile riuscire a realizzare questo sistema.

In Francia, invece, dove le condizioni dei centri abitati, soprattutto dei piccoli centri, sono diverse dalle nostre, questi impianti hanno già una tendenza a prevalere sugli impianti di distillazione da carbone.

A Brescia, dove esiste una distribuzione a base di metano, è stata studiata di recente la possibilità di surrogare, in caso di bisogno, con un impianto di aria propanata, lo stesso gas metano.

Un altro impiego interessante è quello di tonificazione — se è possibile usare questa pa-

rola — dei gas distillati da carbone con l'immissione di aria propanata, portando così il potere calorifico da 3500 a 4500 e da 4500 a 5000 calorie per metro cubo.

Il prezzo medio applicato da ogni ditta per bomboletta intorno ai 10 chilogrammi di contenuto di gas liquefatto è sulle 190 lire al chilogrammo. Quindi il prezzo di una bombola può oscillare intorno alle duemila lire.

Nell'Italia meridionale si tende a portare sul mercato questi prodotti a prezzi più bassi dell'Italia centrale e settentrionale, anche per favorirne certa diffusione.

Il compenso che il distributore riceve per ogni bombola di gas liquefatto è di circa 300 o 350 lire.

Nella stessa rapidissima diffusione delle bombole per usi domestici — ho detto che ve ne sono in circolazione circa 10 milioni — sta il pericolo di incidenti a causa di distributori poco scrupolosi che, per sete di guadagno, non esitano a servirsi di qualsiasi tipo di bombola per immettere nelle stesse qualunque gas di petrolio liquefatto, da essi acquistato e poi venduto agli utenti, con due danni: innanzi tutto quello della frode commerciale, perché, mentre in base al decreto del 1925 sulle bombole deve essere indicato il tipo di gas che vi viene immesso, costoro introducono un gas di altra composizione chimica fisica e forniscono così al cliente un gas liquefatto che non corrisponde alla dicitura della bombola; in secondo luogo, essendo questi gas studiati per essere immessi in un certo tipo di bombole, quando la bombola non risponde alle caratteristiche tecniche del gas, l'utente viene posto nel rischio di trovarsi di fronte a qualche dolorosa sorpresa. Gli incidenti che si verificano non sono trascurabili agli effetti delle ripercussioni sugli stessi utenti.

Bisogna tener presente che anche quando da parte del distributore di questi gas si usa l'accorgimento di sovrapporre una scritta, di solito stampata su una fascetta di qualunque carattere e tipo, allorché avviene l'incidente la fascetta così riportata viene distrutta e non è più rintracciabile. Resta invece la dicitura originale del costruttore della bombola, il quale potrebbe così sentirsi attribuire la responsabilità di un incidente, pur non avendo mai immesso in quella bombola il tipo di gas che ha prodotto l'incidente.

Ci sono delle persone che hanno pensato perfino di andare in giro con una pompa a mano e con un'autobotte che contiene gas di petrolio liquefatto, per caricare le bombole presso lo stesso utente; con quale regolarità

dal punto di vista delle esigenze di sicurezza è facile immaginare.

I casi di illecito riempimento e la constatazione di stazioni clandestine hanno spesso portato ad interventi dell'autorità giudiziaria, perché le operazioni suddette erano fatte in spregio alle più elementari norme di sicurezza. Salvo le disposizioni del 1925, che regolano l'esercizio delle bombole con norme specifiche e chiare e che riguardano soprattutto le posizioni di responsabilità, non esiste nulla nella nostra legislazione che possa garantire l'utente sia dal punto di vista del tipo di gas immesso nella bombola, sia dal punto di vista della sicurezza. Mancano soprattutto delle adeguate sanzioni contro gli autori delle frodi, che, oltre a tutto, creano anche dei gravi rischi per gli utenti. Cosicché molte volte, anche di fronte a rilievi o a contestazioni dell'autorità giudiziaria, ci si è trovati nell'imbarazzo per rendere efficace un intervento che ponga un freno al sistema di distribuzione del prodotto, che non corrisponde a nessuna regolamentazione.

La proposta di legge del collega Valsecchi vuole dettare delle norme destinate a disciplinare l'istituto della concessione di impianti di stazioni di riempimento o di depositi di gas con criteri adeguati alla nuova sistemazione, e mira inoltre ad aggiornare la regolamentazione delle delicate operazioni di riempimento, per la tutela della pubblica incolumità.

Secondo la proposta di legge, il Ministero dell'industria e commercio ha la facoltà — non delegabile a nessuno, né alle prefetture né ad altri organi periferici — di dare le concessioni per l'impianto o la gestione delle stazioni e dei depositi con travaso di gas di petrolio liquefacibili. In tal modo si avrà unicità di criteri per decidere sulle istanze presentate, e, responsabile delle stesse concessioni, sarà il Ministero.

All'articolo 3 si prevede che i vigili del fuoco siano interessati ad esprimere un parere sulla idoneità degli impianti. Ci si cautele così sulla sicurezza di questi impianti agli effetti della loro funzionalità.

Agli effetti del responsabile funzionamento degli impianti, si stabilisce che la ditta che esegue l'imbottigliamento può usare esclusivamente recipienti di sua proprietà. Si rende così efficace tanto il disposto dell'articolo 19 quanto quella dell'articolo 33 del decreto ministeriale 12 settembre 1925, i quali prevedono che responsabile dell'imbottigliamento è la ditta che lo esegue, e si evita di attribuire responsabilità a coloro cui non competono.

È fatto divieto di sovrapporre marchi o indicazioni diversi da quelli originali di collaudo o di verifica. Si stabiliscono, con gli ultimi articoli, le sanzioni contro gli evasori, che possono essere anche colpiti con la pena della detenzione e dell'arresto, quando vengono trovate più di dieci bombole non idonee e non rispondenti alla situazione.

Per renderci conto di quello che si verifica oggi in Italia, mi limiterò a dire che oltre alle aziende che tutti conosciamo, come la Pibigas, l'Agipgas, la Butangas, la Propangas, sono sorte una miriade di piccole aziendine senza nessuna struttura tecnica idonea, alcune delle quali, dai nomi più strani, sono incorse già in rilievi da parte dell'autorità giudiziaria: il Siringas, il Triplegas, il Fuga, l'Uniongas, la Probugas, la Taurusgas, la Singas, la Fiorgas, la Domus Nova. Insomma, c'è una infinità di queste piccole aziende che imbottigliano di loro iniziativa, senza nessun controllo, e che inizialmente erano semplicemente gestioni di distribuzione, che a un certo momento hanno ritirato bombole di proprietà altrui e che le immettono nel circuito senza regolamentare la loro posizione e sfuggendo a ogni controllo.

La proposta di legge è degna di considerazione, perché eviterà una serie di incidenti sia dal punto di vista specifico delle frodi commerciali, sia agli effetti della sicurezza tecnica e di esercizio. Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua esauriente e diligentissima relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero far presente alla Commissione che sono giunti al Ministero numerosi rilievi da parte del Ministero trasporti, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle finanze, del Guardasigilli, soprattutto relativi alla facoltà di delega e al decentramento previsto dal decreto del giugno 1956 per i servizi del Ministero dell'industria.

Il Ministero sta esaminando adesso questi vari pareri, ma non è ancora riuscito a concludere una riunione generale dei rappresentanti dei vari ministeri per concretare degli emendamenti.

Domando, perciò, ancora un rinvio, che potrebbe essere di una quindicina di giorni, onde poter essere in grado di presentare alcune proposte di emendamenti.

PRESIDENTE. Debbo far presente che prima di porre la proposta di legge Valsecchi

all'ordine del giorno, avevo preso contatti col Ministero dell'industria per sapere se la questione era materia per il nostro esame. La proposta di legge fu già posta altra volta all'ordine del giorno e venne rinviata su richiesta dell'onorevole Sottosegretario. Sono certo che non dobbiamo fare colpa al Ministero dell'industria di questi ritardi perché, probabilmente, giuocano delle circostanze che rendono difficile un'intesa tra le varie amministrazioni per la formulazione degli emendamenti. Però la materia oggetto del provvedimento in esame merita effettivamente una regolamentazione giuridica, poiché attualmente siamo in uno stato di carenza di provvedimenti legislativi e di cautele, mentre sono in giuoco: da un lato la correttezza commerciale, per la possibilità di frodi, dall'altro la sicurezza nell'esercizio di distribuzione di questi gas. Dobbiamo, quindi, trovare il modo di provvedere al più presto, tanto più che siamo di fronte a una proposta di legge concreta.

Propongo, quindi, alla Commissione di decidere se continuare la discussione oppure no. Evidentemente, se il Governo chiede formalmente un rinvio, noi, secondo la prassi normale, non possiamo rifiutarlo. Potremmo però escogitare una ulteriore forma di pressione presso il Ministero dell'industria, proseguendo frattanto nella discussione generale.

FARALLI. Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di non poter discutere perché deve presentare delle proposte di emendamenti, ci troviamo presso a poco di fronte ad un veto. Però abbiamo diritto di protestare, perché il Governo deve intervenire in sede legislativa con tutti gli elementi necessari per poter discutere le leggi; tanto più in questo caso, in cui è già la seconda volta che il provvedimento deve essere rinviato a richiesta del Governo. Ciò, mi dispiace dirlo, è veramente deplorabile.

Vorrei, quindi, pregare il rappresentante del Governo di non considerare la Commissione come uno strumento che deve restare inerte finché il Governo non le dà l'imbeccata. Se il Governo ha degli emendamenti fondamentali da proporre, lo faccia senza indugio.

Ora la Commissione, pur rammaricandosi, di fronte alla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario di non essere in grado di discutere, non può che aderire al rinvio; però sia ben chiaro che questo atteggiamento non può prolungarsi indefinitamente, perché tutti i giorni leggiamo sui giornali di tutta Italia

notizie di incidenti, anche gravi, per scoppi di bombole. Non entro nel merito di questi incidenti, non dico che ciò dipenda dalla qualità del gas o dalla qualità delle bombole; certo è, però, che di fronte alle conseguenze talvolta gravi la responsabilità potrebbe risalire alla carenza del Governo.

Dal 1° marzo al 12 marzo la Camera resterà chiusa, quindi il rinvio di oggi significa già il rinvio di un mese. Io penso perciò che potremmo rinviare la discussione a martedì o mercoledì prossimi, invitando il Governo a predisporre i suoi emendamenti.

VALSECCHI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle fatte lucidamente e chiaramente dal collega Colleoni.

Quando io mi decisi, ovviamente sollecitato, a studiare questa materia, avevo preso almeno da un anno o un anno e mezzo contatti con i ministeri interessati, per spingerli a disciplinare la materia stessa. Ma la difficoltà fondamentale in questo campo deriva dalla parità di diritti, se non dalla priorità, vantata da ministeri tra di loro concorrenti. Il Ministero dell'interno dice che la materia entra nella sua competenza; anche quello dei trasporti, in dipendenza della primissima regolamentazione che risale a trenta anni fa, vanta un suo diritto; la stessa posizione assume il Ministero dell'industria. Poi, lungo la strada, hanno affermato i loro diritti anche il Ministro di grazia e giustizia e la Presidenza del Consiglio. Tutto questo non serve a facilitare la soluzione.

Dal dopoguerra, cioè da quando ha cominciato a diffondersi in Italia l'uso dei gas di petrolio liquefatto, tutti si sono preoccupati di questo problema, sia dal punto di vista commerciale, sia da quello della sicurezza delle persone; e i vari ministeri si sono posti a studiare una certa forma di disciplina. Hanno preparato dei grossi elaborati, però la questione si trascina da cinque anni senza soluzione.

In un certo momento sembrò quindi a me di dover sollecitare una definizione, presentando una proposta di legge, che non è affatto superata dalle norme di sicurezza emanate il 28 giugno del 1955, perché queste riguardano esclusivamente gli organi tecnici, non la sicurezza delle persone e la concorrenza commerciale, problemi che reclamano un urgente studio, specialmente in seguito a un fatto nuovo che si è determinato.

Voi sapete che l'azienda di Stato, quando è entrata nella concorrenza sul mercato dei gas di petrolio liquefatti, come prima misura ha ribassato il prezzo e ha tolto la cauzione

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

di ottomila lire per bombola, che si pagava fino allora. L'abolizione della cauzione, che rappresentava un finanziamento gratuito delle società e un aggravio sul prezzo del consumo, è stata adottata anche dalle società costruttrici o produttrici, però ha allargato le possibilità di frodi. Difatti, finché sulle bombole date al concessionario gravava l'ipoteca di un deposito cauzionale, era difficile che queste bombole sparissero, perché in questo caso sarebbero stati incamerati i denari del deposito. Abolita invece la cauzione e non esistendo più nessuna sanzione, le bombole hanno preso le vie più disparate, determinando un commercio clandestino, che reca un doppio nocumento alle aziende. Il primo è quello di consentire l'utilizzazione del materiale dell'azienda « madre », il secondo è quello di permettere la vendita di prodotti o di miscele non corrispondenti ai titoli in base ai quali dovrebbero essere messi in commercio, quindi, si crea una situazione di illecito guadagno in funzione della frode e una concorrenza sleale in funzione della materia che si vende.

Il sorgere di una pleiade di piccoli utenti distributori è dipeso appunto dall'abolizione del deposito cauzionale.

È giusto che ciò continui a verificarsi?

Non ci sembra giusto, perché le grosse aziende, che hanno dovuto abolire la cauzione, stimolate dall'azienda di Stato, non sanno più come difendersi, in quanto l'unica difesa che avevano era quella di rendere il concessionario responsabile della bombola che prendeva in carico, impedendo così che la bombola venisse portata via e venisse favorita la concorrenza.

Questa situazione si trascina da qualche anno e non può essere tollerata più del tempo che ragionevolmente può occorrere al Ministero per fare le sue indagini e prendere i provvedimenti opportuni. A un certo momento deve essere definitivamente e chiaramente risolta.

Accanto a questo aspetto della questione, c'è l'altro dell'incolumità pubblica. So che il relatore onorevole Colleoni ha a disposizione una lunga lista di incidenti che si sono verificati in questi ultimi tempi. Non credo che sia il caso di leggerla alla Commissione, perché si tratta di fatti a tutti noti. Però mi pare opportuno sottolineare che il problema ha la sua importanza. Questa settimana è fallita una di queste aziende che si chiama « Novogas ». Il parco bombole di questa società, di provenienza plurima, è stato distrutto e gli utenti si sono impossessati delle bombole,

che continuano a circolare. Non è difficile prevedere successivi fallimenti in questo campo, con dispersione di bombole. Tutto ciò porta all'estendersi dell'imbottigliamento alla macchia, senza nessuna garanzia soprattutto per chi fa riempire le bombole per utilizzarle entro le proprie pareti domestiche.

A me pare che il problema debba essere affrontato e risolto con un provvedimento definitivo, come del resto invocano la maggior parte delle società più note e più serie.

Si calcola che gli utenti alla macchia non dispongano di un eccessivo parco bombole e che, *grosso modo*, solo il dieci per cento delle bombole in commercio siano nelle mani di questi illeciti operatori. Tuttavia, l'aspetto preoccupante è che la macchia d'olio continui ad estendersi e, man mano che il tempo passa, più importante diventi la concorrenza di questi piccoli traffici, con tutte le conseguenze del caso.

Occorre quindi, se vogliamo continuare la politica di espansione dell'uso di questi gas, conservando l'abolizione del deposito cauzionale e perseguendo lo scopo di ridurre ulteriormente il prezzo — ciò che si potrà raggiungere se la situazione verrà normalizzata — creare un sistema non solo di cautela del patrimonio, ma anche di lotta efficace contro l'illecita concorrenza e di garanzia per la pubblica incolumità, stabilendo adeguate sanzioni.

Sono criteri, questi, che rientrano nella competenza primaria degli organi legislativi e la necessità della loro attuazione è così evidente, che non vi possono essere ragioni di opposizione da parte del Ministero dell'industria.

Poiché la mia proposta di legge si ispira appunto a questi criteri, essa appare validissima. L'onorevole Sottosegretario chiede un breve rinvio. Non credo, anche per l'esperienza che tutti noi abbiamo di queste cose — che si possa risolvere in cinque o sei giorni quello che non si è risolto in cinque anni. Tuttavia, se vogliamo sperare nel miracolo, aderiamo al rinvio nei termini proposti dall'onorevole Faralli. Ciò non toglie che si possa continuare ad esaminare la questione, per fermarci quando saremo giunti all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Per la serietà dei lavori della nostra Commissione, debbo sottolineare che tanto la prima quanto la seconda volta io ho messo questo provvedimento all'ordine del giorno previa intesa col Ministro. Dovevo quindi ritenere che oggi non sarebbero state

ripresentate le precedenti difficoltà allo svolgimento del nostro esame.

Ora, tenendo conto anche dell'osservazione dell'onorevole Faralli circa la sospensione dei lavori della Camera, possiamo aderire a un ulteriore rinvio fino al 13 o al 15 marzo, con l'intesa però che, quando la proposta di legge tornerà in discussione, la Commissione procederà all'approvazione di un testo, salvo al Governo di presentare i suoi emendamenti.

VALSECCHI. Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se insiste per il rinvio.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo dichiarare che di fronte alle richieste dei vari ministeri, che mi sono pervenute soltanto ieri sera alle 21,30, non sono in grado di partecipare alla discussione. Potrei farlo tra sette od otto giorni, purché abbia potuto preventivamente riunire i rappresentanti dei vari ministeri.

Tengo a precisare che, chiedendo il rinvio, non ho inteso disconoscere la necessità dei provvedimenti che verranno attuati con questa legge. Ho voluto soltanto indicare le ragioni per le quali sarei costretto ad astenermi dalla discussione. La Commissione, da parte sua, è libera di decidere come crede.

D'altra parte faccio presente che, se si procedesse all'esame e all'approvazione degli articoli, il provvedimento dovrebbe poi andare al Senato e in quella sede il Governo proporrebbe le sue osservazioni, le quali, ove fossero accolte dall'altro ramo del Parlamento, renderebbero necessario un nuovo esame da parte della Camera. Per economia di tempo, il breve rinvio che ho richiesto sarebbe certamente più opportuno. Per parte mia accetterei il rinvio della discussione al 15 marzo.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che la proposta Valsecchi verrà posta nuovamente all'ordine del giorno del 15 marzo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI